LEGGE QUADRO SUL PUBBLICO IMPIEGO

Art. 22

Principi in tema di responsabilità, procedure e sanzioni disciplinari

Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio e' soggetto alle sanzioni disciplinari previste dalla legge solo per fatti che rientrano in categorie determinate. Ferme restando le responsabilita' dei singoli dipendenti, i capi di ufficio sono perseguibili, oltre che sul piano disciplinare, anche su quello amministrativo-contabile per i danni derivanti all'amministrazione di appartenenza dal mancato esercizio del potere di controllo, loro demandato dalla legge, in ordine all'osservanza da parte del personale addetto dei doveri di ufficio e, in particolare, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato. Al dipendente deve essere garantito l'esercizio del diritto di difesa, con l'assistenza, eventualmente, di un'associazione sindacale. Le sanzioni di stato sono irrogate previo parere di un organo costituito in modo da assicurarne l'imparzialita'.

Versione in vigore dal 21 aprile 1983, non più in vigore dal 24 maggio 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge quadro sul pubblico impiego
Estremi	Legge 29 marzo 1983, n. 93
Titolo	II — Principi normativi di omogeneità
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-quadro-sul-pubblico-impiego/art-22-principi-in-tema-di-responsabilita-procedure-e-sanzioni-disciplinari/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it